

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"KONOU KONOU- ENRICO DI SALVO PER L'AFRICA ETS"

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 460/97, un'associazione avente la seguente denominazione: **"Konou Konou - Enrico Di Salvo per l'Africa ETS" acronimo (Konou ETS)**, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale in Napoli presso il Dipartimento Universitario di Sanità Pubblica - Nuovo Policlinico Edificio 5 - via Sergio Pansini n. 5 - 80131; e con durata illimitata.

In base al D. lgs. n. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 85 comma 5), è inserito nella denominazione dell'Associazione l'acronimo ETS (ente del terzo settore).

L'associazione opera prevalentemente sul territorio della regione Campania e in Africa.

Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 8, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2008, n. 58, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa,

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

e) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

f) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata.

Nello specifico l'associazione intende:

perseguire obiettivi di solidarietà e giustizia tra le nazioni. Gli stessi sono finalizzati in favore di quelle più impoverite, in particolare finalizzati a:

- Tutela dei diritti dell'infanzia e delle persone disagiate attraverso l'accesso all'istruzione e all'assistenza medica e sociosanitaria;
- Promuovere iniziative per acquisire fondi da destinare agli scopi statuari a favore di soggetti svantaggiati socialmente ed economicamente attraverso: donazioni, sottoscrizioni, lasciti, organizzazioni di raccolte pubbliche occasionali o in occasione di manifestazioni celebrative, ricorrenze, eventi sociali;
- Negoziare, concludere e dare esecuzione a qualsiasi tipo di accordo con associazioni, istituzioni, persone fisiche e giuridiche, al fine di perseguire o contribuire alla realizzazione dei suoi scopi;
- Promuovere ed organizzare campagne di sensibilizzazione volte alla raccolta di fondi da destinare alle attività istituzionali, anche acquisendo spazi mediatici;
- Favorire il SAD (Sostegno a Distanza), l'affido familiare in loco e la costituzione di Case Famiglia, Ambulatori e Centri di promozione in Africa per minori abbandonati e persone svantaggiate;
- Iniziative umanitarie a favore di popolazioni in situazioni di povertà e di denutrizione;
- Iniziative di educazione e sensibilizzazione sui temi della solidarietà, dell'intercultura e della cooperazione allo sviluppo da proporre nelle associazioni e nelle scuole di ogni ordine e grado;
- La costruzione e la partecipazione alle Reti di solidarietà e fra singoli, istituzioni ed aggregazioni sociali mettendosi in relazione con il sud del mondo;
- La creazione di relazioni, nel rispetto delle diversità, tra famiglie del nord e famiglie e villaggi del sud del mondo, per una umana e civile accoglienza e convivenza di tutti.

2. L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo.

3. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

4. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà acquistare, costruire, possedere, gestire, prendere in locazione immobili ed altre strutture sia mobili che immobili.

6. L'Associazione potrà altresì stipulare contratti o siglare accordi con altre Associazioni, istituzioni, strutture e terzi in genere, sostenere l'attività di Enti ad essa collegati e/o aventi finalità medesime, analoghe e/o complementari e provvedere ad ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di quanto stabilito dal Codice del Terzo settore) che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze;
3. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
6. Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
7. Qualora la domanda di ammissione non fosse accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
8. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativo di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
2. Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha eletto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 2 mesi prima.
4. E considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale, se prevista.
5. L'associato può essere escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi.
Nello specifico vengono individuati alcuni motivi di esclusione:
 - a) grave e reiterato inadempimento delle predette disposizioni;
 - b) condotta incompatibile con il dovere di collaborare con le altre componenti dell'Associazione;
 - c) condanne penali passate in giudicato;
 - d) grave e reiterate violazioni del codice deontologico degli aderenti.
 Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
 - a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - b) apertura di procedure di liquidazione;
 - c) fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.
 L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, esaurita la necessaria istruttoria ed ottenuto il parere del Collegio dei Probiviri, che è tenuto a pronunciarsi entro 30 giorni, con provvedimento motivato comunicato all'interessato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Entro i trenta giorni l'escluso tuttavia può chiedere per iscritto che l'esclusione sia decisa dall'Assemblea ordinaria. In tal caso l'Assemblea decide sull'esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio.
6. La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all'Assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo.
7. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
8. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
9. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, ri-

valutabili e trasmissibili.

10. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri;
- l'Organo di controllo (se nominato);
- Revisione legale dei conti (se nominato);

ART. 7 (Assemblea)

1. L'Assemblea è organo deliberante e sovrano dell'Associazione.

Di essa fanno parte tutti i Soci, quale che ne sia la categoria, con pieno diritto di parola e di voto, espressi direttamente o per delega.

2. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

3. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 8 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2872 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 5 (cinque) giorni feriali prima del termine fissato, o in caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni feriali dalla data di convocazione. L'Assemblea può essere convocata in ogni luogo che il Presidente ritenga riunirsi anche in audio o audio/video conferenza. Con regolamento potranno essere disciplinate modalità diverse di comunicazione che assicurino, comunque, la ricezione delle convocazioni da parte dei soci destinatari.

4. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

5. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata, da almeno un decimo degli associati.

6. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, l'eventuale Organo di Controllo, il Collegio dei probiviri; l'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali.
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, eventualmente, sulla ammissione e esclusione degli associati, in seguito a pronuncia del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'as-

sociazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

7. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

8. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

9. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

3. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eleggere a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;

- eleggere al suo interno il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

- individuare i campi, le linee programmatiche, i tempi, le modalità di realizzazione dei progetti, con programmazione preventiva annuale;

- approvare entro il mese di dicembre il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo;

- curare la proposta di modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea dei Soci;

- determinare la quota associativa annuale e le sue modalità di erogazione, dandone comunicazione ai Soci;

- procedere alla formulazione del regolamento interno;

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

- individuare le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

4. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra cinque e nove, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili.

5. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
8. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
10. Le adunanze del Consiglio direttivo sono convocate per invito del Presidente o, in caso di sua temporanea indisponibilità, del Vice Presidente. Il Consiglio si riunisce obbligatoriamente per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo e comunque ogni qualvolta il Presidente ne ravveda la necessità, ovvero su richiesta di almeno 4 (quattro) membri del Consiglio direttivo.
11. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.
12. Il Segretario può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.
13. Il Tesoriere può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di redigere la bozza del bilancio preventivo e consuntivo e di curare la documentazione contabile associativa assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale."

ART. 9

(Presidente)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
5. Il Presidente ha la facoltà di procedere ad adozione di atti che consideri urgenti, informandone il Consiglio al quale chiederà ratifica formale ex post nella prima riunione utile.
6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Il collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri espleta le funzioni di valutazione di ogni questione attinente al comportamento deontologico ovvero ogni questione sensibile sul piano dell'etica dei comportamenti che il Consiglio direttivo le trasferisce per la richiesta del parere. Esso si pronuncia entro il termine di 60 (sessanta) giorni.

ART. 11

(Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo (anche monocratico) è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12

Revisione legale dei conti

In base al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, secondo le disposizioni del suddetto D. Lgs., l'associazione dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15

(Risorse economiche)

1. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative
- contributi pubblici e privati
- donazioni e lasciti testamentari
- rendite patrimoniali mobili o immobili
- proventi da attività di raccolta fondi
- attività diverse da quelle di interesse generale (di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore).

2. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 16

(Bilancio di esercizio)

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

2. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 17

(Libri)

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale,
- libro delle adunanze e delle deliberazioni teN Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo (se previsto l'organo);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono (se previsto l'organo).

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

ART. 18

(Volontari)

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure

dai beneficiari.

4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 8 luglio 2017 n. 117.

6. La qualità di volontario è in compatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

7. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19

(Lavoratori)

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.